

CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI ASTI E AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DESTEENAZIONE” – LINEA 6 TIROCINI

preMESSo che

La Città di Asti è un ente locale autonomo che:

- rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme europee, statali e regionali;
- persegue, in attuazione dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, lo sviluppo economico e sociale della comunità locale e il rafforzamento dei servizi di prossimità alla popolazione;
- sostiene l’inclusione sociale della popolazione del proprio territorio, favorendone l’accesso ai servizi pubblici con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità;
- opera per la valorizzazione del territorio e del tessuto produttivo locale, stimolando l’occupazione e l’integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro;

Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito anche “Apl”) è un ente strumentale della Regione Piemonte, che:

- coordina e gestisce i Centri per l’impiego (di seguito anche “Cpi”), assicurando l’erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 ad oggetto “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e l’avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 ad oggetto “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”;
- rientra nella rete nazionale per le politiche del lavoro, prevista dal D.lgs. 15 settembre 2015 n. 150 ad oggetto “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, ed è composta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), dalle strutture regionali competenti, dall’INPS, dall’INAIL, dalle agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’intermediazione, nonché dagli enti di formazione, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Università e dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado;
- ricerca e seleziona profili professionali con diversi livelli di qualifica, utilizzando una banca dati e un sistema dedicato all’incontro domanda-offerta di lavoro a livello regionale;
- ricerca nuove metodologie, strumenti di intervento e progettualità a rafforzamento dell’attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, attraverso servizi specialistici che operano in modo trasversale a supporto dei Centri per l’impiego;
- svolge attività di monitoraggio, studi e ricerca del mercato del lavoro al fine di favorire la conoscenza delle dinamiche occupazionali attraverso analisi, rilevazioni periodiche ed elaborazione di rapporti regionali;

Nel territorio della Città di Asti si riscontra la presenza di condizioni di vulnerabilità sociale e di criticità nei percorsi di crescita dei minorenni che configurano un fenomeno strutturale e trasversale, non più circoscrivibile a specifiche aree territoriali o a determinati gruppi socioeconomici. Negli ultimi anni, in particolare, si è osservato un aumento delle difficoltà nella gestione dei percorsi educativi e delle fasi di sviluppo dei minori all’interno dei contesti familiari, con ricadute significative sui processi di apprendimento e socializzazione. In ambito scolastico emergono ulteriori complessità, in particolare in alcune scuole caratterizzate da un’elevata eterogeneità culturale, nelle quali l’elevata concentrazione di studenti con background migratorio può determinare un maggiore rischio di emarginazione sociale e rendere più

complessa l'attivazione di efficaci processi di inclusione. Le istituzioni scolastiche segnalano, inoltre, criticità rilevanti nell'individuazione e nell'implementazione di approcci didattici e relazionali in grado di incidere in modo significativo sulle competenze sociali degli studenti, con il rischio che queste fragilità possano persistere nel passaggio all'età adulta, incidendo negativamente sulle opportunità di inserimento lavorativo e di integrazione sociale. Parallelamente, si rileva la diffusione di comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, in particolare alcol, nonché all'aumento dell'utilizzo problematico delle tecnologie digitali, con effetti sulle dimensioni relazionali, motivazionali e sul rendimento nei percorsi formativi. In questo contesto, la presenza di una rete istituzionale ampia e strutturata, composta da istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale, servizi sociosanitari territoriali, ASL e soggetti del Terzo settore, rappresenta un elemento strategico per l'attivazione di interventi coordinati e integrati a favore della popolazione giovanile.

rilevato che

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", all'art. 15 sancisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge; tali accordi sono sottoscritti con firma digitale ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa in materia con Parere AG/07/15/AP del 18 febbraio 2015, affermando che l'art. 15 della L. 241/1990 «*prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività*». L'Autorità ha messo a fuoco, rifacendosi ad alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ulteriori e necessarie caratterizzazioni: l'accordo deve regolare un interesse pubblico comune ai partecipanti e deve prevedere una reale divisione di compiti e responsabilità. «*Negli accordi tra amministrazioni pubbliche ex art. 15 L. 241/1990, dunque, assume rilievo la posizione di equiordinazione tra le stesse, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale; occorre, in sostanza, una "sinergica convergenza" su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione*»;
- il Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 ad oggetto "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ridisegna la normativa di settore, costituisce una rete dei servizi per le politiche attive del lavoro e «*promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale [...] mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei bisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro*»;
- la Legge regionale del 24 novembre 2023, n. 32 recante il "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", all'art. 30 comma 8 dispone che: «*allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro*»;

ritenuto di interesse comune

- definire congiuntamente condizioni, modalità e strumenti per perseguire la realizzazione di un intervento che – anche grazie alla presenza in un unico spazio di diversi servizi dedicati ai/alle giovani – sappia rispondere in modo coerente e integrato ai bisogni espressi dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti/e in DesTEENazione, favorendo l'emersione di un senso di responsabilità condivisa tra generazioni, professioni e attori istituzionali e sociali e contribuendo all'individuazione e al consolidamento di un modello di supporto efficace e inclusivo;
- determinare di comune accordo le soluzioni amministrative e tecniche capaci di assicurare efficienza ed efficacia alla attuazione della misura stessa;

considerato che

- con Decreto Direttoriale n. 69 del 21 marzo 2024 è stato approvato l'Avviso pubblico "DesTEENazione – Desideri in azione", rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione di Spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti, nell'ambito del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (FSE+ e FESR);
- l'Avviso mira a favorire la partecipazione, l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e lo sviluppo delle competenze personali e sociali dei/delle giovani, attraverso l'integrazione tra servizi socio-educativi, psicologici e di orientamento al lavoro;
- la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo) è definita dalla DGR 85-6277 del 22 dicembre 2017 e relativi modelli e che la disciplina regionale dei tirocini di inclusione sociale è definita dalla D.G.R. n. 42-7397 del 07 aprile 2014 e s.m.i.;
- la Città di Asti – con Deliberazione della Giunta Comunale del 04 giugno 2024, n. 255 – ha aderito all'Avviso Ministeriale "DesTEENazione – Desideri in azione" ex Decreto direttoriale del 21 marzo 2024, n. 69, da finanziare a valere sulle risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, garantendo la sostenibilità futura dei progetti attraverso l'avvio di accordi, convenzioni e modalità progettuali che possano risultare sostenibili nel tempo, anche oltre la durata triennale del finanziamento, e favorendo il coordinamento e l'integrazione delle competenze e delle risorse disponibili tra gli Enti e le realtà interistituzionali coinvolte;
- la Città di Asti organizza e coordina il Tavolo Adolescenti: organismo comunitario, interistituzionale e multiprofessionale che costituisce la struttura di governance del progetto DesTEENazione e che, attraverso la partecipazione di tutte le realtà cittadine coinvolte nei percorsi giovanili e degli stessi adolescenti, ha permesso di istituire una cabina di regia finalizzata a integrare le specificità dei diversi attori e a promuovere interventi coordinati di supporto e sostegno rivolti ai/alle giovani, operando al contempo per consolidare e strutturare le collaborazioni tra Enti e servizi al fine di rispondere in maniera coerente e adeguata ai bisogni dei/delle giovani, superando la frammentazione delle risposte e sviluppando modelli replicabili su scala territoriale;
- la Città di Asti, in qualità di Capofila del relativo Ambito Territoriale Sociale e di soggetto attuatore locale del progetto DesTEENazione, ha programmato la Linea 6 per attivare fino a un massimo di cento tirocini – da rivolgere a giovani in carico ai servizi sociali professionali – nel corso di tre anni;
- Agenzia Piemonte Lavoro, anche per il tramite del Centro per l'impiego di Asti, è soggetto promotore di tirocini extracurricolari in Piemonte e partecipa, con le proprie competenze istituzionali, all'attuazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa;

- le Parti riconoscono l'interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, a disciplinare in collaborazione le attività di avvio e di tutoraggio dei tirocini attivati nell'ambito del progetto, garantendone qualità, tracciabilità e integrazione con le altre linee di progetto;
- la Città di Asti, in conseguenza delle predette ragioni, ha richiesto ad Agenzia Piemonte Lavoro la disponibilità a collaborare per curare in collaborazione le attività di avvio e di tutoraggio dei tirocini attivati nell'ambito del progetto DesTEENazione l'inclusione sociale e allo sviluppo di competenze personali e sociali dei/delle giovani in carico ai servizi sociali professionali del territorio;
- Agenzia Piemonte Lavoro ritiene di accogliere tale richiesta di collaborazione, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, rendendosi disponibile a contribuire con le proprie competenze specialistiche e risorse operative;

**tutto ciò premesso si stipula
la presente Convenzione tra**

la **Città di Asti** (C.F. 00072360050), rappresentata da Maurizio Rasero, in qualità di Sindaco protempore, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ente in Asti, piazza San Secondo n. 1, ed autorizzato alla stipula del presente atto;

e

Agenzia Piemonte Lavoro (C.F. 97595380011), rappresentata da Erminia Garofalo, in qualità di Direttore domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ente in Torino, via Avogadro n. 30, ed autorizzata alla stipula del presente atto da Agenzia Piemonte Lavoro;

di seguito denominate Parti;

**con cui le Parti convengono e si
impegnano a realizzare quanto segue**

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'intesa

1. La Città di Asti e Agenzia Piemonte Lavoro si impegnano a collaborare, al fine di condividere strategie, interventi e strumenti operativi in materia di politiche attive del lavoro, considerato il comune e reciproco interesse a:
 - costruire percorsi di tirocinio – inteso come esperienza trasformativa per i partecipanti e come opportunità di generare impatto positivo per l'intero territorio – in cui i/le giovani siano coinvolti/e attivamente, dalla definizione del progetto educativo individualizzato a quella degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, diventando protagonisti/e del proprio percorso di crescita;
 - perseguire la realizzazione di tirocini costruiti su misura e calibrati sulle esigenze e potenzialità dei/delle giovani che aderiranno al progetto, anche lavorando in sinergia con le altre figure dello Spazio multifunzionale di esperienza per adolescenti;
 - favorire la realizzazione di interventi che si configurino come percorsi educativi strutturati, in cui il

lavoro si delinea come mezzo per promuovere autonomia, inclusione e consapevolezza e il successo si misura in termini di crescita personale e di capacità di orientarsi nel contesto socio-lavorativo di riferimento;

- consolidare i legami e le reti operative tra gli attori del territorio, promuovendo un sistema integrato di opportunità educative e professionali;
- strutturare un modello sistemico di interconnessione tra servizi, operatori e territorio, capace di affrontare anche gli eventuali momenti di difficoltà e/o stallo che si dovessero presentare all'interno dei percorsi di tirocinio e di garantirne la continuità e la coerenza educativa, promuovendo al contempo la co-progettazione continua tra gli attori coinvolti e consentendo lo sviluppo di percorsi di empowerment, crescita personale e orientamento, nonché iniziative mirate all'innovazione, all'occupabilità e alla creazione di start-up giovanili, adottando un approccio multidisciplinare e integrato che assicuri la diffusione delle opportunità nei diversi punti della rete territoriale e preveda l'articolazione operativa del modello attraverso una struttura centrale multifunzionale dedicata ai giovani e una serie di punti "satellite" dislocati sul territorio, capaci di offrire servizi, attività e opportunità complementari;

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Ciascuna Parte, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, svolge le azioni e realizza le attività come di seguito specificato:
 - a. La **Città di Asti** e **Agenzia Piemonte Lavoro** si impegnano a:
 - lavorare in sinergia con l'équipe multidisciplinare di DesTEENazione (es. tutor educativo, psicologi, educatori professionali) e in raccordo con le altre linee di intervento previste dal progetto, in particolare quelle inerenti all'orientamento e alla formazione mestieri (Linea 3) e al supporto psicologico (Linea 5), nell'ottica di garantire un accompagnamento integrato, personalizzato e continuativo;
 - definire congiuntamente un piano di tutoraggio dei percorsi di tirocinio attivati, finalizzato alla valutazione degli avanzamenti e alla prevenzione delle criticità, che preveda report mensili, visite in azienda, riunioni di caso e registri presenze;
 - promuovere il consolidamento e la capillarizzazione di una rete di soggetti ospitanti che sappia accogliere adeguatamente i/le giovani coinvolti/e dal progetto, anche attraverso l'organizzazione di brevi workshop informativi e la condivisione di strumenti operativi (micro-obiettivi, piani di affiancamento, griglie di feedback);
 - collaborare, al termine dei percorsi di tirocinio, alla redazione dei dossier individuali e delle attestazioni finali di tirocinio.
 - b. La **Città di Asti** si impegna a:
 - mettere a disposizione, per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, lo Spazio Multifunzionale di Esperienza;
 - garantire la presa in carico sociosanitaria dei beneficiari ex DGR 42-7397;
 - redigere il Progetto personalizzato, dando adeguatamente evidenza agli obiettivi di inclusione sociale, di autonomia della persona e di riabilitazione;
 - partecipare – in raccordo con Apl in qualità di soggetto promotore e con gli enti e le aziende che, di volta in volta, saranno individuati quali soggetti ospitanti – alla definizione del Progetto Formativo Individuale (PFI);

- curare le attività di tutoraggio dei tirocini attivati, provvedendo alla somministrazione e alla raccolta dei questionari di valutazione dell'esperienza di tirocinio – per conto di e in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, in quanto soggetto promotore. Le attività verranno svolte dalla cooperativa sociale La Strada, affidataria del servizio “Equipe Multidisciplinare dello Spazio Multifunzionale di Esperienza DesTEENazione ATS Asti Centro” della Città di Asti, impegnata nell'implementazione dell'Avviso Ministeriale DesTEENazione e che ne garantisce il Coordinamento Strategico Programmatico.
- c. **Agenzia Piemonte Lavoro**, attraverso il Centro per l'impiego di Asti, si impegna a:
- mettere a disposizione, per la realizzazione delle attività concordate e oggetto della presente Convenzione, gli spazi del Centro per l'impiego di Asti;
 - attivare, in qualità di soggetto promotore e nell'ambito del progetto DesTEENazione, i percorsi di tirocinio;
 - stipulare le Convenzioni di tirocinio con i soggetti ospitanti;
 - compilare, tramite il Portale regionale Tirocini, i Progetti Formativi Individuali;
 - verificare le comunicazioni obbligatorie (CO) di avvio dei tirocini;
 - avvalersi, per i tirocini attivati ex DGR 42-7397, di un tutor, individuato dalla Città di Asti, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della DGR 42/14;
 - ricoprire, per i tirocini attivati ex DGR 85-6277, il ruolo di tutor del soggetto promotore, attraverso il personale di Apl;
 - monitorare il tutoraggio svolto dai tutor esterni e rilasciare l'attestazione finale del tirocinio – prevista dalla DGR 85-6277 del 22 dicembre 2017 – che certifica le attività effettivamente svolte dal tirocinante sulla base del PFI e del Dossier Individuale, garantendone la tracciabilità e la spendibilità nel mercato del lavoro;

Articolo 4 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata fino al 28/04/2028, con decorrenza dalla data di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria.
2. Alla scadenza le Parti potranno prorogare per ulteriori 6 mesi la presente Convenzione, previa verifica dell'efficacia delle azioni poste in essere per il perseguimento delle finalità della stessa e previa espressione della volontà in tal senso da parte dei rispettivi organi competenti, senza tacito rinnovo.
3. Le Parti possono recedere per giusta causa dalla presente Convenzione, prima della sua naturale scadenza, mediante comunicazione con posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno 30 giorni, in caso di:
 - i. sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - ii. mutamenti sostanziali che impediscano la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
4. In caso di recesso esercitato da una delle Parti, le attività già in corso dovranno essere portate a compimento, stante l'evidente carattere di interesse pubblico degli obiettivi previsti nella presente Convenzione.
5. La cessazione anticipata della presente Convenzione, qualunque ne sia la causa, ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

Articolo 5 – Modifiche ed integrazioni

1. Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente Convenzione, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.

2. Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti o, in mancanza di espressa indicazione, dalla data della relativa sottoscrizione. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero con eventuali modifiche introdotte dalle Parti alla presente intesa.

Articolo 6 – Risorse a disposizione

1. Le Parti, nello svolgimento dei compiti funzionali alla realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione di n. 100 tirocini di inclusione entro il termine della presente Convenzione, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza instaurare alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, concordano che non saranno effettuati trasferimenti di compensi tra la Città di Asti e Agenzia Piemonte Lavoro.
2. La Città di Asti, nell'ambito dell'implementazione del progetto DesTEENazione – finanziato tramite il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 attraverso la misura ministeriale “Avviso pubblico DesTEENazione – Desideri in azione” (Decreto direttoriale del 21 marzo 2024, n. 69, e successivo Decreto direttoriale di rettifica del 16 maggio 2024, n. 161 - CUP G31H25000120006) – provvederà direttamente a tutti i pagamenti relativi ai tirocini attraverso l'Ente attuatore Cooperativa Sociale La Strada, come previsto dal relativo contratto di appalto per la gestione del servizio.

Articolo 7 – Soggetti referenti

1. Vengono individuati quali referenti della presente Convenzione:
 - Per la Città di Asti:
 - a. Roberto Giolito – Dirigente Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, referente progettuale DesTEENazione
 - b. Indirizzo: piazza Catena, 3 – 14100 Asti
 - c. Mariangela Ortolan – Educatrice Professionale Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi - Coordinatrice Strategico Programmatica DesTEENazione
 - d. Indirizzo: piazza Catena, 3 – 14100 Asti
 - Per Agenzia Piemonte Lavoro:
 - a. Sara Caron – Responsabile Centro per l'impiego di Asti
 - b. Indirizzo: corso Dante 31, Asti
2. Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il referente sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Articolo 8 – Forme di consultazione

1. Le Parti individuano di comune accordo i seguenti standard/indicatori di efficacia quali-quantitativi:
 - a. la realizzazione di 100 tirocini di inclusione, con attestazione finale dalla data della stipula al 28/04/2028;
 - b. la predisposizione di due incontri di consultazione tra le Parti all'anno;
 - c. la compilazione di almeno 100 questionari di valutazione pre/in itinere e post-esperienza di tirocinio all'interno del progetto DesTEENazione;
 - d. la redazione di almeno due report sui tutoraggi educativi (incontro tutor/destinatario);
2. La Città di Asti e Agenzia Piemonte Lavoro, nell'ambito della reciproca collaborazione, convengono di consultarsi per le valutazioni di competenza sullo stato di avanzamento delle azioni da sviluppare sulla

base delle esigenze reciproche, nonché sul raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione, anche al fine di apportare le necessarie misure correttive, laddove necessario.

3. Le Parti procederanno con cadenza semestrale al monitoraggio delle attività e all'integrazione e aggiornamento dei contenuti sulla base di appositi atti.
4. La definizione delle modalità di consultazione e la relativa cadenza resta in capo ai soggetti referenti, come indicati all'articolo 7, che individueranno le modalità di verifica dell'efficacia delle azioni poste in essere per il perseguimento degli obiettivi delle Parti, ai fini della proroga o rinnovo della presente Convenzione.

Articolo 9 – Beneficiari

1. I beneficiari delle attività vengono individuati di comune accordo dalle Parti, come segue:

- età compresa tra 16 e 21 anni;
- residenti nella Città di Asti;
- presi/e in carico dal Servizio Sociale ATS Asti Centro.

E in particolare:

- giovani in condizione di fragilità;
- NEET;
- ragazzi/e che hanno interrotto il percorso scolastico;
- care leavers;
- minori stranieri non accompagnati;
- giovani con background migratorio;
- giovani con esperienze di povertà educativa.

2. Particolare attenzione viene posta ad attivare percorsi di tirocinio che perseguano i seguenti obiettivi:

- acquisizione di competenze professionali (tecniche e soft skills);
- potenziamento dell'autonomia e dell'occupabilità;
- promozione dell'inclusione sociale e relazionale;
- superamento delle barriere personali, economiche e sociali;
- orientamento verso un futuro formativo o lavorativo sostenibile;

Art. 10 – Attività e modalità di esecuzione

1. Per le attività pertinenti alla presente Convenzione, le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della disponibilità, prevedendo in particolare che lo Spazio Multifunzionale di Esperienza DesTEENazione – che comprende l'auditorium di via Goltieri n. 3 e lo Spazio Multifunzionale di corso Alfieri n. 369 – possa essere utilizzato per lo svolgimento di tutte le attività necessarie, garantendone l'accessibilità, la funzionalità e l'adeguatezza degli ambienti rispetto alle esigenze dei diversi momenti progettuali.
2. Le eventuali variazioni al programma di attività sono concordate dalle Parti, anche mediante l'adozione di atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 11 – Comunicazione, promozione delle iniziative

1. Durante l'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente aggiornate e a dare adeguata visibilità ai contenuti della stessa presso l'opinione pubblica e i media, sia

attraverso le proprie strutture di comunicazione, sia tramite la definizione e realizzazione di un piano di comunicazione congiunto.

2. Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17 si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e di quella di ciascuna di esse. In particolare, ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il logo dell'altra Parte per i soli scopi e interessi connessi alla presente Convenzione, chiedendone preventiva autorizzazione. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, logo, o altra designazione delle Parti (incluse abbreviazioni).
3. Ciascuna delle Parti autorizza tuttavia l'altra a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, notizie riguardanti la presente Convenzione.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale e diffusione dei risultati

1. Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, e ferma restando la tutela e la titolarità del know-how e della proprietà intellettuale di ciascuna Parte, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.

Articolo 13 – Codice etico

1. Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa:
 - contro gli infortuni del proprio personale dipendente;
 - per responsabilità civile verso terzi, del proprio personale dipendente impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, e di coloro (collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività) che potrebbero frequentare i locali per lo svolgimento delle attività comuni di cui agli artt. 2, 3 e 10 della presente Convenzione.

Articolo 15 – Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del Decreto legislativo del 1.4.2008, n. 81 ad oggetto il "Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro" e s.m.i. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici in funzione dei rischi specifici accertati. I lavoratori e le lavoratrici dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 16 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata della presente Convenzione ed anche al termine o alla risoluzione della stessa, a non divulgare i dati personali dell'utenza coinvolta (es. identità o storie personali); tale dovere di riservatezza rimane permanente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ed in particolare:
 - a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
 - b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
 - c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente Convenzione;
 - d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, a titolo esemplificativo e non esaustivo: file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza, e-mail, video e audio, o altre registrazioni, foto, immagini e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
 - e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
 - f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
 - a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati per obbligo di legge alla pubblicazione;
 - b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
 - c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
 - e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
 - f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dalla conoscenza derivante dall'attività in esecuzione della Convenzione;

- g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili all'altra Parte in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini e nelle forme determinati dalla stessa Autorità.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati, nei casi in cui per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione della presente Convenzione avverrà nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Ciascuna Parte agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto concerne le operazioni di propria competenza, determinando autonomamente le finalità e le modalità del trattamento connesse all'esecuzione della presente Convenzione e per l'adempimento degli obblighi di legge, compresa l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
3. Qualora per l'esecuzione della presente Convenzione le Parti dovessero scambiarsi dati personali, siano essi comuni (dati anagrafici, di contatto, ecc.) ovvero categorie particolari di dati (ex art. 9 GDPR) o dati relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 GDPR), le Parti si impegnano a definire misure organizzative e tecniche adeguate (es. protocolli di trasmissione sicuri a mezzo della crittografia), mediante apposita appendice al presente documento.
4. Ogni Parte sarà responsabile dei trattamenti da essa effettuati e si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno, sanzione e/o pretesa, diretta ed indiretta, derivante da una propria violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 18 – Disposizioni fiscali

1. La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26.4.1986, n. 131 e s.m.i. ad oggetto: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", a cura e spese della Parte richiedente. Esso è soggetto alle prescrizioni della firma digitale ai sensi dall'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e del D.Lgs. 82/2005, relativo al "Codice dell'Amministrazione digitale".
2. Esso è esente dall'imposta di bollo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 642 ad oggetto "Disciplina dell'imposta di bollo", art. 16 Tabella allegato B¹

Articolo 19 – Rinvio a norme di legge e foro competente

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

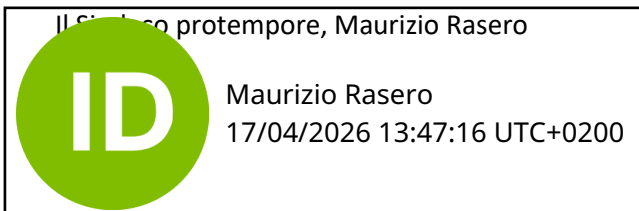
¹ L'articolo 16, Tabella "Allegato B" del D.P.R. 642/72 prevede che sono esenti dall'imposta di bollo gli: "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati"

2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Città di Asti

Il Sindaco protempore, Maurizio Rasero



per Agenzia Piemonte Lavoro
Il Direttore, Erminia Garofalo

Firmato digitalmente da:

Erminia Garofalo

Data: 13/05/2026 16:08:08

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i